

Delibera di Consiglio comunale n. 75 del 24/10/2002.

Oggetto:

PIANO REGOLATORE GENERALE - VARIANTE N. 4 - CONTRODEDUZIONI ALLE  
OSSERVAZIONI PRESENTATE E APPROVAZIONE

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

VISTO il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18/2/2000, n. 267;

VISTO il bilancio di previsione per l'anno 2002, la relazione previsionale e programmatica e il bilancio pluriennale 2002-2004, esecutivi;

VISTO lo statuto comunale;

Premesso:

- che il piano regolatore di Campogalliano, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 3668 del 26 luglio 1994. Successivamente sono state approvate la Variante Specifica 1 (approvata con atto C.C. n. 71 del 25.9.97), la Variante Specifica 2 (approvata con atto C.C. n. 30 del 27.4.99), la Variante Specifica Sassola (approvata con atto C.C. n. 44 del 15.6.2000), e infine sono state approvate due ulteriori modificazioni, relative alle provvidenze rese necessarie dalla definizione dell'accordo per la realizzazione della linea ad alta velocità (Variante rilocalizzazioni, approvata con atto C.C. 80 del 15.11.2001 e Variante Mitigazioni, approvata con atto C.C. n. 81 del 15.11.2001), la Variante Specifica n. 3 (approvata con atto C.C. n. 31 del 9.5.2002).
- che con deliberazione consiliare n. 32 del 9.5.2002 è stata adottata una ulteriore variante parziale al piano regolatore, concernente la realizzazione di un parcheggio di servizio per mezzi pesanti;

Preso atto:

- che tale variante è stata depositata a libera visione del pubblico presso la Segreteria del Comune dal 4.6.2002 al 3.7.2002, e che dell'avvenuto deposito è stato dato pubblico avviso mediante affissione all'Albo pretorio in data 4.6.2002 e pubblicazione a mezzo stampa;
- che nel termine di sessanta giorni dall'avvenuto deposito e successivamente a tale termine non sono pervenute osservazioni;
- che contemporaneamente al deposito copia del provvedimento è stata trasmessa alla Provincia di Modena, ai sensi dell'articolo 15, comma 5, della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47; e che altresì copie sono state trasmesse all'ARPA e all'USL territorialmente competenti per la formulazione del parere prescritto dalla legge regionale 19/82;
- che in data 16.7.2002 con atto G.P. 295, pervenuto al protocollo comunale in data 2.8.2002 n. 7265. la Provincia ha formulato le proprie osservazioni;
- che in data 23.9.2002 prot. 9264 è pervenuto al prot. comunale il parere espresso dalla Agenzia Regionale Prevenzione Ambiente;
- che in data 12.10.2002 prot. 10202 è pervenuto al prot. comunale il parere espresso dalla Azienda USL di Modena;

Viste:

- le osservazioni formulate dalla Provincia e dalle Aziende Sanitarie;
- la relazione di controdeduzioni alle osservazioni suddette, che in allegato forma parte integrante della presente deliberazione,
- la legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, articolo 15, commi 4 e 5;
- la legge regionale 24 marzo 2000, n. 20, come modificata dalla legge regionale 16 novembre 2000, n. 34, articoli 41 e 43;
- le modificazioni apportate agli elementi costitutivi della variante, che in allegato formano parte integrante della presente deliberazione, in conseguenza dell'accoglimento di osservazioni;

Visti e ritenuti soddisfacenti, singolarmente e nel loro complesso gli elaborati, che in allegato formano parte integrante della presente deliberazione, quali elementi costitutivi della variante parziale in oggetto;

Preso atto, come risulta dall'allegata relazione illustrativa, che le modificazioni al piano regolatore che formano oggetto del presente provvedimento rientrano nei limiti stabiliti per l'applicabilità del suddetto articolo 15, comma 4 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47;

Visto il parere espresso dalla Commissione Edilizia Comunale in data 17.10.2002, FAVOREVOLE;

VISTO il parere favorevole del Responsabile del servizio per la regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art.49 comma 1 del D.Lgvo n.267/2000 ;

Sentiti gli interventi dei Consiglieri Rosselli – Monzani – Sindaco;

Vista la sotto riportata dichiarazione di voto riportata dal Consigliere Buzzega:

“Se fossimo stati noi alla guida di questo comune non avremmo mai portato avanti questa delibera. Il nostro voto sarà dunque negativo.

Negativo perché lo consideriamo un pericoloso precedente: qualunque altra azienda del paese potrà legittimamente chiedere lo stesso.

Negativo perché l'introduzione del concetto di “parcheggio privato” è nella pratica un espediente, un falso.

Trattandosi della “TRANSMEC”, ditta di trasporti, un parcheggio privato è nella pratica un'area di servizio produttivo.

Negativo perché la realizzazione di tale parcheggio permetterà alla TRANSMEC, di ottenere, se non erro, contributi dalla legge Tremonti, e dunque può apparire un regalo, dimenticando quel concetto di “Perequazione” già introdotto l'anno scorso negli indirizzi generali del PRG.

Negativo perché, d'accordo col Consigliere Monzani, la realizzazione di tale parcheggio avrà pesanti implicazioni ambientali.

Permettetemi una provocazione: la difesa che il Sindaco fa stasera della TRANSMEC mi sembra quello che venti anni fa altri fecero per la BUGATTI”.

Sentita la seguente dichiarazione del Sindaco:

“Respingo le affermazioni del Consigliere Buzzega perché contengono delle considerazioni del tutto fuori luogo, sia per quanto riguarda la destinazione dell'area che rimane a “parcheggio privato” sia per quanto riguarda i presunti “regali”.

CON voti Favorevoli 11 – Astenuti 1 (Monzani) – Contrari 5 (Rossi-Rosselli-Buzzega-Paltrinieri-Cammarata) – Presenti e votanti 17

## DELIBERA

1) di approvare la variante parziale al piano regolatore come definita dai seguenti elementi costitutivi, che in allegato formano parte integrante della presente deliberazione:

- Relazione di controdeduzioni alle osservazioni;
- Modifiche alle norme di attuazione
- Modifiche alla cartografia

2) di dare atto che ai sensi del citato articolo 15, comma 3, della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, l'approvazione di varianti al piano regolatore comporta l'obbligo per l'Amministrazione comunale di provvedere all'aggiornamento degli elaborati del piano, e che pertanto sarà provveduto d'ufficio all'adeguamento della cartografia e delle norme di attuazione di piano regolatore alle modifiche approvate;

3) di prendere atto altresì che la mancata trasmissione di detti elaborati alla Provincia ed alla Regione costituisce condizione ostativa dell'attuazione delle previsioni della variante.